



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE  
ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

# MONITORAGGIO SULL'APPRENDISTATO

*XIV Rapporto*

*Dicembre 2013*

**ISFOL**  
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DEI LAVORATORI

**INPS**  
Istituto Nazionale Previdenza Sociale



I capitoli 1, 2 e 4 sono stati realizzati dall'ISFOL, con il coordinamento di Sandra D'Agostino e Silvia Vaccaro. Sono autori dei testi: Arianna Angelini (2.1, 2.4.4), Debora Gentilini (2.1.1), Francesca D'Arista (2.2.1, 2.4.5) Antonella Scatigno (2.2.2, 2.4.5, 4.1, 4.4), Vanessa Lombardi (2.3.1), Alessia Romito (2.3.2, 2.4.3, 4.2, 4.3), Salvatore Festa (2.4.1), Vincenza Infante (2.4.2 e 2.4.3), Antonella Pittau (1, 2.4.6). Il capitolo 3 è stato realizzato dall'INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale. È autore del testo Giulio Mattioni.

## **2. L'attuazione dell'apprendistato**

### **2.4 L'apprendistato di alta formazione e di ricerca**

#### **2.4.1 La regolamentazione regionale della formazione**

Il Testo Unico dell'Apprendistato ha riformato l'art. 50 del d.lgs. 276/2003, dando una nuova denominazione all'apprendistato di alta formazione e ampliandone l'ambito d'intervento. L'art. 5 del TUA assegna, infatti, a questa tipologia diverse finalità:

- consente il conseguimento di un diploma o di un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione, compreso il dottorato e la certificazione per la specializzazione tecnica superiore;
- permette di svolgere il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- consente l'assunzione per attività di ricerca.

Si tratta di finalità alquanto differenziate, che rimandano a disposizioni diverse già all'interno dello stesso Testo Unico, che distingue fra apprendistato di alta formazione e apprendistato di ricerca.

L'emanazione del decreto legislativo n. 167/2011 ha richiesto alle Regioni e Province Autonome una "ri-edizione" della disciplina attuativa dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per tenere conto delle modifiche introdotte. Dall'analisi dello stato di avanzamento delle regolamentazioni regionali a fine 2013 risulta il seguente quadro di sintesi:

- 16 Regioni/P.A. hanno *recepito* l'art. 5 del d.lgs. 167/2011, inserendo norme specifiche all'interno di propri provvedimenti;
- 13 Regioni/P.A. hanno *adottato una disciplina di dettaglio*, attraverso regolamentazioni regionali che introducono elementi aggiuntivi rispetto al quadro nazionale, al fine di promuoverne l'attuazione;
- 6 Regioni/P.A. hanno dato *attuazione ai percorsi* di apprendistato di alta formazione (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia) e di ricerca (P.A. di Trento), mentre nella P.A. di Bolzano è attivo dal 2003/2004 un programma di alternanza studio – lavoro, denominato "Studenti in attività", che permette agli studenti di intraprendere un percorso misto di studio universitario (laurea di I livello) e lavoro in azienda.

Tra le diverse finalità assegnate dal TUA all'apprendistato di alta formazione, quelle che non prevedono il conseguimento di un titolo di studio, ossia il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e l'apprendistato di ricerca, sono state regolamentate in pochissime regioni. Infatti, in attesa di una disciplina organica dell'apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche, al momento solo gli Accordi sottoscritti in tre Regioni hanno rivolto attenzione a tale forma di apprendistato; disposizioni più specifiche sono previste solo nell'Accordo sottoscritto dalla Regione Sicilia, che prevede una durata massima della componente formativa del percorso di 36 mesi, mentre l'articolazione del percorso è definita nei PFI condivisi tra le strutture formative e le imprese/professionisti o le relative associazioni rappresentative.

L'apprendistato di ricerca, esaminato nell'ultimo paragrafo del presente capitolo, è stato regolamentato dalla Regione Marche e dalla P.A. di Trento; quest'ultima ha anche adottato le procedure per l'attuazione di questa specifica tipologia di apprendistato.

Gli Accordi<sup>1</sup> stipulati a livello regionale per la regolamentazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca sono stati esaminati nello schema che segue, nel quale sono inoltre indicate le tipologie di percorso previste con i relativi titoli conseguibili: il dottorato di ricerca è sempre presente, la laurea triennale, la laurea magistrale e i master di I° e II° livello sono previsti in quasi tutte le regioni (12 su 14); meno considerati sono i percorsi d'istruzione tecnica superiore - ITS (6 regioni su 14), di istruzione secondaria superiore (4 regioni su 14) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS (considerati soltanto dalla Regione Lombardia). Il prospetto segnala anche gli accordi che contemplano l'apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche e l'apprendistato di ricerca.

---

<sup>1</sup> L'implementazione dell'apprendistato di alta formazione può avvenire attraverso accordi stipulati tra le Regioni e le Istituzioni formative, sentite le Parti sociali. In mancanza di regolamentazioni regionali, l'attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

Schema 4 – Finalità dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca regolamentate negli Accordi di cui all'art. 5 del d.lgs. 167/2011

Regioni	Tipologia Atto	Tipologia percorsi								
		Laurea Triennale	Laurea Magistrale	Master di I e II livello	Dottorato di ricerca	IFTS	ITS	Diploma istruzione secondaria superiore	Professioni ordinistiche	Attività di ricerca
<b>Piemonte</b>	2 Protocolli (1)	X	X	X	X					
<b>Valle d'Aosta</b>										
<b>Lombardia</b>	3 Accordi (1)	X	X	X	X	X	X	X		(2)
<b>P.A. Bolzano</b>		X								
<b>P.A. Trento</b>	Protocollo (1)	X	X	X	X		X (5)	X		X
<b>Veneto</b>	Accordo (1)			X	X		X			
<b>Friuli Venezia Giulia</b>										
<b>Liguria</b>	Protocollo (1)	X	X	X	X					
<b>Emilia Romagna</b>	3 Protocolli (1)	X	X	X	X					
<b>Toscana</b>	Protocollo (1)				X					
<b>Umbria</b>										
<b>Marche</b>	Accordo (1)	X	X	X	X		X			X
<b>Lazio</b>	Convenzione Quadro (3)	X	X		X					
<b>Abruzzo</b>	Accordo (1)	X	X	X	X					
<b>Molise</b>										
<b>Campania</b>										
<b>Puglia</b>										
<b>Basilicata</b>	Protocollo (4)	X	X	X	X		X	X	X	
<b>Calabria</b>	Accordo (1)	X	X	X	X					
<b>Sicilia</b>	Accordo (1)	X	X	X	X				X	
<b>Sardegna</b>	Accordo (1) e Protocollo	X	X	X	X		X	X	X	

(1) Sottoscritti dalle Regioni con le Parti sociali regionali e con le Università/istituti/Enti di istruzione/ricerca.

(2) Uno specifico accordo sull'apprendistato di ricerca è stato sottoscritto da Assolombarda, Cgil di Milano, Cisl di Milano Metropoli, Uil di Milano e Lombardia.

(3) Sottoscritta dalle Parti sociali e dalle strutture formative e stipulata presso la Regione.

(4) Sottoscritto dalla Regione e dalle Parti sociali regionali.

(5) La P.A. di Trento ha istituito il proprio sistema di Alta Formazione Professionale con legge provinciale n. 5 del 15 marzo 2005, art. 11; il sistema è stato disciplinato dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", art. 67.

Si conferma, dunque, una destinazione preferenziale di questa tipologia di apprendistato al conseguimento di titoli di alta formazione, quali sono quelli universitari, a partire dal titolo più elevato di dottorato di ricerca. Si tratta di un elemento che si pone in continuità con le sperimentazioni e le esperienze degli ultimi anni, pur scontando il fatto che fino ad ora molte “intenzioni” delle regolamentazioni regionali sono rimaste inattuata, in particolar modo con riferimento ai percorsi per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e/o magistrale.

Allo stesso tempo trova conferma la difficoltà di avviare strade nuove, quali possono essere quelle di destinazione di questa forma di apprendistato al collegamento dei titoli del ciclo secondario o dell'istruzione tecnica superiore.

E' necessario sottolineare che, in determinati casi, le Parti firmatarie degli Accordi si sono limitate a richiamare la possibilità di conseguire alcuni titoli attraverso l'apprendistato alto, senza tuttavia definirne la disciplina specifica. Ad esempio, l'Accordo sottoscritto dalla Regione Basilicata si ferma ad individuare, per tutte le tipologie di percorso in alto apprendistato previste, le fasi preliminari alla stesura di un'intesa specifica; nell'Accordo della Regione Veneto si rimanda ad una successiva intesa la definizione della disciplina dei percorsi ITS in apprendistato, così come nell'Accordo della Regione Sardegna si rinvia a una futura intesa la regolamentazione del praticantato in apprendistato e dell'apprendistato nei percorsi ITS e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

La **durata e l'articolazione dei percorsi** sono elementi generalmente presenti all'interno di tutti gli accordi sottoscritti, definiti per ciascuna tipologia di percorso prevista.

La *laurea triennale e la laurea magistrale* hanno generalmente una durata, nella loro componente formativa, non superiore rispettivamente a 36 e 24 mesi, aumentabili fino ad un massimo di 6 mesi (12 in Liguria) nel caso siano necessarie attività di inserimento e orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo. Nella P.A. di Trento la durata della componente formativa varia da 24 mesi a 30 mesi compatibilmente con il numero di CFU già acquisiti e con la tipologia di prova finale per il conseguimento del titolo.

L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono, di regola, definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le singole Università e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese. In Emilia-Romagna viene specificato che l'articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi sono definiti dalle parti firmatarie; l'obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. In Lombardia tutto viene definito nel PFI generale e di dettaglio, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con i soggetti formativi. La formazione è svolta all'interno e/o all'esterno dell'azienda e, se all'esterno, deve essere erogata dall'istituzione universitaria.

I *master di I e II livello* hanno di regola una durata massima di 24 mesi, aumentabili fino ad ulteriori 6 mesi in caso di necessità di attività di inserimento e orientamento. Da segnalare che in Veneto la durata minima di formazione accademica d'aula è di 280 ore distribuite nell'arco della durata massima del contratto di apprendistato. Almeno il 30% di tale monte ore dovrà essere erogato esternamente all'azienda, mentre il 70% potrà essere erogato, in accordo o con il supporto

dell'università e/o istituzione formativa di riferimento, anche internamente all'azienda. La durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi e superiore a 30 mesi. In tale periodo sono comprese anche le attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio. Devono, altresì, essere realizzate almeno 600 ore di project work da svolgersi in impresa, in orario di lavoro, su un tema di interesse per l'azienda. L'università/istituzione formativa preposta avrà la responsabilità del project work.

Nella P.A. di Trento tale tipologia di apprendistato può essere attivata secondo due modalità: a) nell'ambito dell'offerta formativa esistente, che dovrà essere organizzata in modo da consentire l'efficace attuazione del PFI; b) nell'ambito di specifiche iniziative che portino alla progettazione di un'offerta formativa destinata a gruppi di apprendisti portatori di bisogni di professionalità espressi dalle aziende interessate, in questo caso il percorso sarà attuato sulla base di co-progettazione formativa azienda/Università/Agenzia del Lavoro.

In Emilia-Romagna i master universitari di I e II livello possono essere di due tipi: a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti; b) corsi già esistenti nell'offerta formativa degli Atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. Il progetto formativo dei master di I e II livello deve prevedere che, sul monte ore totale di 1500, corrispondenti nel complesso a 60 crediti, 480 ore siano dedicate alla didattica secondo la metodologia adottata nell'accordo tra Università, eventuale organismo formativo e azienda, almeno 500 ore di formazione, opportunamente assistita e verificata, siano effettuate internamente all'azienda, e il restante monte ore sia dedicato allo studio individuale.

I *dottorati di ricerca* hanno generalmente una durata massima di 48 mesi (36 mesi in Sicilia), aumentabili fino a 6 mesi in caso si ravvisi la necessità di realizzare attività di inserimento e orientamento, e riducibili in caso di CFU acquisite in precedenza dall'apprendista. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono di regola definite nei PFI condivisi tra le singole Università e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.

In Sardegna i percorsi accademici e aziendali sono strutturati nelle seguenti attività: a) formazione prevista nell'ambito delle attività ordinamentali; b) formazione specialistica addizionale; c) formazione e/o ricerca svolta all'estero o presso altre istituzioni formative; d) attività di ricerca; e) attività formativa svolta in impresa; f) tutoraggio formativo individualizzato; tutoraggio aziendale.

In Veneto il percorso formativo viene definito dall'Università, in collaborazione con l'impresa e deve prevedere nella prima annualità almeno 150 ore di attività didattica e di formazione realizzata nella prospettiva *dell'action research*. Nelle successive annualità tale monte ore potrà essere ridotto in base a esigenze diverse.

In Emilia-Romagna il percorso formativo prevede la partecipazione a non meno di 120 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale, secondo la metodologia adottata nell'accordo tra Università, eventuale organismo formativo e azienda.

In Toscana il percorso formativo dovrà prevedere la partecipazione dell'apprendista ad almeno 100 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale. Queste ore, pianificate in accordo fra Università ed impresa, possono comprendere eventuali corsi strutturati previsti dal percorso di dottorato, ma possono anche essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e di competenze tecnico-scientifiche strategiche per la realizzazione del progetto di ricerca. Sempre in accordo con il PFI, l'obbligo formativo potrà essere assolto anche attraverso la partecipazione a momenti formativi presso altre qualificate istituzioni di ricerca in ambito nazionale e internazionale.

I *percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS* in apprendistato, previsti nell'Accordo della Regione Lombardia, stabiliscono per la componente formativa una durata complessiva non superiore a 30 mesi. Il monte ore di formazione non deve essere, di regola, inferiore a 400 ore, salvo nel caso di riconoscimento all'apprendista di crediti formativi. La formazione può essere svolta internamente all'azienda e/o all'esterno. In caso di formazione strutturata erogata dall'azienda, questa deve essere in possesso della necessaria capacità formativa, che si concretizza nella disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi formativi e di lavoratori con un livello di inquadramento pari o superiore a quello di destinazione dell'apprendista e in grado di garantire all'apprendista l'acquisizione delle competenze previste dal PFI.

I *percorsi di istruzione tecnica superiore - ITS* hanno generalmente una durata non superiore a 36 mesi, aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio da parte delle Fondazioni ITS. La durata dei contratti è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni formative che realizzano il percorso formativo, di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato. La componente formativa del contratto termina con il conseguimento del diploma di tecnico superiore rilasciato dalle Fondazioni ITS. L'articolazione e le modalità del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.

I *percorsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore* sono previsti soltanto negli Accordi della P.A. di Trento e della Regione Lombardia. L'accordo stipulato nella P.A. di Trento, stabilisce una durata della formazione pari a 460 ore medie annue per 4 anni per i giovani non in possesso di titolo, ma che hanno completato positivamente il biennio delle scuole medie superiori, e una durata della formazione pari a 460 ore medie annue per 2 anni (200 ore a carattere culturale e 260 ore professionalizzanti, di cui indicativamente 100 ore all'interno dell'azienda). per i giovani già in possesso del diploma professionale. Eventuali crediti culturali o professionali possono modificare tale ripartizione. Invece, l'Accordo della Regione Lombardia prevede, per questa tipologia di percorsi in apprendistato, una durata della componente formativa, svolta internamente o esternamente all'azienda, non superiore a 36 mesi.

Generalmente gli accordi individuano norme più specifiche in relazione ai **requisiti formativi dei destinatari** (schema 1) degli interventi, in particolare con riferimento ad alcuni percorsi e a titoli dell'istruzione terziaria.

Di solito non sono definiti requisiti specifici per l'accesso ai dottorati di ricerca e ai master universitari; fa eccezione la Regione Liguria che consente l'attivazione dell'apprendistato esclusivamente agli studenti che devono conseguire ancora 20 CFU nei percorsi di master e alla P.A. di Trento che prevede l'attivazione dell'apprendistato soltanto per i dottorandi che abbiano concluso almeno i primi due anni di corso.

Sono invece numerose le regolamentazioni e gli accordi sottoscritti dalle Regioni e PA che definiscono requisiti specifici per l'accesso ai percorsi di laurea: la maggioranza prevede che



l'apprendistato possa avere inizio soltanto per gli studenti che hanno già conseguito un certo numero di crediti, da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU per le lauree magistrali e da un minimo di 20 ad un massimo di 149 CFU per le lauree triennali. Si tratta di disposizioni che scaturiscono dalle evidenze registrate in questi anni e che segnalano la difficoltà di realizzare nell'ambito dell'apprendistato tutto il percorso per il conseguimento del titolo universitario. Le criticità rimandano, tra le altre cose, alle difficoltà organizzative di conciliare studio e lavoro, al tempo necessario per lo studio, soprattutto nei primi anni quando si sostengono gli esami fondamentali del corso, al più lungo investimento richiesto alle imprese e alle università che sconta invece una diffidenza di fondo e una vision di più breve periodo, anche in conseguenza dell'attuale periodo di crisi economica.

Nello schema seguente sono riportate le specifiche delle regolamentazioni regionali relative alle diverse tipologie di percorso, che prevedono la possibilità di attivare il contratto di apprendistato soltanto per gli studenti che hanno già acquisito un certo numero di crediti o hanno concluso una parte del percorso formativo ordinario.

*Schema 5 – Tipologia di percorsi disciplinati e relativi destinatari*

Piemonte	Laurea Triennale: universitari in possesso di almeno 80 e massimo 140 CFU Laurea magistrale: universitari in possesso di 60 CFU
Lombardia	Laurea Triennale: universitari che devono conseguire da 60 a 80 CFU Laurea magistrale: universitari che devono conseguire da 40 a 60 CFU Dottorato di ricerca: laureati iscritti al primo anno di dottorato o che hanno terminato il primo anno di dottorato Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico o professionale: studenti frequentanti o che hanno frequentato: il quarto o quinto anno degli istituti professionali; il quarto o quinto anno degli istituti tecnici, nonché i soggetti dal diciassettesimo anno di età in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
P.A. Trento	Laurea Triennale: universitari in possesso di 120 CFU Laurea magistrale: universitari con 80 CFU (240 CFU se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico) Dottorato di ricerca: dottorandi che abbiano concluso almeno i primi due anni di corso Diploma di istruzione tecnica e professionale: giovani non in possesso di titolo, ma che hanno completato positivamente il biennio delle scuole medie superiori; giovani già in possesso del diploma professionale
Liguria	Laurea Triennale: universitari in possesso di almeno 80 e massimo 120 CFU Laurea magistrale: universitari in possesso di almeno 50 e massimo 80 CFU Master di I e II livello: universitari che devono conseguire almeno 20 CFU Dottorato di ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di dottorato di ricerca che debbano iscriversi ancora almeno all'ultimo anno
Emilia Romagna	Laurea Triennale: universitari in possesso di almeno 100 e massimo 120 CFU Laurea magistrale: universitari in possesso di almeno 50 e massimo 80 CFU; laurea magistrale a ciclo unico: tra i 200 e i 240 CFU
Marche	Laurea Triennale: universitari che abbiano già conseguito 60 CFU Diploma ITS: studenti ITS che abbiano superato due semestri; diplomati di scuola secondaria di secondo grado
Abruzzo	Laurea Triennale: universitari in possesso di almeno 80 e massimo 140 CFU Laurea magistrale: universitari che devono conseguire da 40 a 60 CFU

Calabria

Laurea Triennale: universitari in possesso di almeno 80 e massimo 149 CFU  
Laurea magistrale: universitari, che devono conseguire da 40 a 60 CFU

Per quanto riguarda i **Piani Formativi Individuali**, gli Accordi prevedono, in genere, il progetto formativo e/o di ricerca debba essere compilato dal tutor formativo universitario in accordo con il tutor aziendale e sottoscritto dall'apprendista. Il progetto formativo comprende il piano di studi universitario dell'apprendista ed evidenzia la parte di formazione erogata dall'università e quella erogata in esercizio di apprendistato.

Vengono esplicitate le modalità di erogazione e di articolazione della formazione e delle attività di ricerca e delle modalità di coordinamento e di integrazione tra formazione aziendale e accademica. Gli obiettivi formativi, individuati dall'università e dall'impresa, dovranno essere raggiunti con la partecipazione del dottorando-apprendista a tutte le attività, formative e di ricerca, ordinarie e non. Nella P.A. di Trento i PFI del diploma di tecnico superiore sono compilati nel rispetto degli standard identificati e concordati con le istituzioni scolastiche e formative coinvolte e per ogni tipologia di percorso riportano la programmazione temporale degli impegni formativi. Nelle lauree triennali e magistrali e nei dottorati di ricerca, l'università si impegna a coadiuvare le aziende e l'Agenzia del Lavoro nella definizione degli standard riferiti ai PFI e a collaborare nell'identificazione della programmazione temporale della presenza in università. In Lombardia i PFI di tutti i percorsi devono essere redatti dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, in collaborazione con l'istituzione universitaria e con l'apprendista. Il PFI di dettaglio è redatto annualmente e deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dal tutor universitario e dall'apprendista.

In Toscana nel PFI, che costituisce parte integrante del contratto di apprendistato, oltre alla descrizione degli obiettivi e contenuti del progetto di ricerca e dell'azione formativa, devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo universitario e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.

Per la **certificazione delle competenze** acquisite, il titolo (laurea triennale, laurea magistrale, master di I livello, master di II livello, dottorato di ricerca) rilasciato dagli atenei all'apprendista che supera la prova finale costituisce la certificazione finale del percorso. Nella gran parte degli accordi regionali esaminati si prevede che nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'istituzione universitaria attesta le competenze acquisite in termini di CFU, tenendo conto anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. Il raggiungimento degli standard di apprendimento è attestato dall'università in collaborazione con il tutor aziendale, sulla base delle competenze acquisite nei diversi contesti. Allo stesso tempo si evidenzia che in alcune Regioni sono presenti differenze nell'attestazione dei crediti in relazione al percorso formativo. Nel caso dei percorsi di laurea (ad esempio quelli finanziati dalla Regione Emilia Romagna), alle attività di apprendimento formale, svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato, possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU secondo le determinazioni delle Università. Per la Regione Liguria l'adesione ai percorsi

consente al candidato il riconoscimento di crediti formativi universitari attraverso la formazione e il tutoraggio presso l'impresa, compreso tra 12 e 30 crediti per lauree di primo livello, e tra 12 e 40 crediti per lauree magistrali.

Nel caso dei percorsi di master e di dottorato (ad esempio, quelli finanziati dalla Regione Lombardia), l'università riconosce alla formazione a carico dell'impresa almeno il 30% dei CFU necessari per l'ottenimento del titolo universitario. La durata della formazione finalizzata all'acquisizione dei titoli di master può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti a seguito di esperienze formative e professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato (ad esempio, nel caso della Regione Veneto).

In genere il compito di garantire la **governance** dei progetti formativi dell'alto apprendistato è assegnato a una cabina di regia regionale (come, ad esempio, in Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria) o da un apposito coordinamento tecnico regionale (come ad esempio, in Emilia Romagna, Marche, Toscana) o gruppo tecnico (come in Sicilia), costituiti di regola da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie degli accordi. Questi tavoli elaborano orientamenti e indicazioni per la sperimentazione, monitorano le diverse iniziative avviate, predispongono strumenti e individuano soluzioni per assicurare la piena attuazione dell'istituto dell'apprendistato.

Di particolare interesse è il caso della P.A. di Trento dove, per i vari percorsi formativi, sono istituiti altrettanti gruppi di lavoro composti dall'Agenzia del Lavoro, dal Dipartimento della conoscenza (per le parti di propria competenza), da un rappresentante delle istituzioni scolastiche e formative coinvolte, università compresa, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei datori e prestatori di lavoro e da due datori di lavori coinvolti nel progetto. Ciascun gruppo di lavoro ha il compito di definire: la progettazione formativa del percorso; l'entità e le modalità della formazione interna ed esterna; gli eventuali servizi di sostegno e il riconoscimento degli apprendimenti aziendali; la durata del percorso di apprendistato; l'identificazione dell'entità dei permessi formativi che saranno riconosciuti per le varie attività; la regolazione contrattuale di tale rapporto di lavoro ivi comprese eventuali determinazioni in caso di esito negativo del rapporto.

#### ***2.4.2 L'organizzazione dell'offerta di formazione pubblica***

L'organizzazione dell'offerta formativa dei percorsi di apprendistato di alta formazione è stata definita mediante specifici avvisi emanati da 5 delle 13 Regioni che hanno stipulato Accordi con le istituzioni formative e le Parti sociali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia). Si tratta, complessivamente, di 10 avvisi che riguardano tutti i percorsi previsti dagli accordi cui fanno riferimento.

Il quadro sintetico riportato di seguito permette di rilevare come tutte le Regioni considerate abbiano deciso di mettere a bando i master di I e II livello, quattro Regioni su cinque hanno inserito negli avvisi anche il percorso di dottorato di ricerca, mentre soltanto tre Regioni hanno esteso l'offerta anche alle lauree triennali e magistrali. Non sono invece stati emanati avvisi per gli altri percorsi o tipologie previsti dall'art. 5 del d.lgs. 167/2011.

*Schema 6 – Regioni che hanno emanato avvisi/bandi per tipologia di percorsi*

<b>Tipologia percorsi</b>	<b>N. avvisi/bandi</b>	<b>Regioni che hanno emanato avvisi/bandi</b>
Laurea Triennale	3	Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna
Laurea Magistrale	3	Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna
Master di I livello	5	Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia
Master di II livello	5	Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia
Dottorato di ricerca	4	Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna

Gli avvisi/bandi individuano quali **soggetti attuatori**, cui affidare la realizzazione dei percorsi, le università firmatarie degli accordi cui fanno riferimento gli avvisi, con almeno una sede operativa sul territorio regionale, in forma singola o associata (ATS), oppure i consorzi tra università abilitati al rilascio dei titoli universitari (lauree, master, dottorati). Nel caso della Regione Sicilia, i consorzi possono coinvolgere anche istituzioni di alta formazione nazionale e internazionale. Gli avvisi della Regione Emilia Romagna indicano che le università possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione medesima sia per l'ambito della formazione superiore, sia per la formazione degli apprendisti.

In tutti gli avvisi, *l'integrazione tra impresa e università* viene considerata l'elemento principale su cui fondare il successo dell'intervento, le cui caratteristiche vengono definite già nella fase di progettazione, ponendo attenzione ai rispettivi fabbisogni e prerogative. Anche la fase di gestione e realizzazione dell'intervento vede i due soggetti impegnati ad individuare adeguate forme di coordinamento.

Il coinvolgimento delle imprese può essere esercitato anche da soggetti rappresentativi del sistema delle imprese, quali associazioni o enti ad esse collegate. Detti soggetti e le singole imprese aderiscono formalmente alle proposte progettuali presentate dagli atenei.

L'avviso della Regione Lombardia specifica che l'impresa privata sottoscrittrice della convenzione si configura a tutti gli effetti come partner del progetto, in un rapporto con l'università assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'università rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'amministrazione regionale.

L'attività formativa svolta presso l'impresa deve essere coerente con l'azione formativa complessiva e deve garantire le necessarie interazioni con l'università che rilascerà il titolo. Il contesto lavorativo deve consentire un effettivo apprendimento di competenze, coerenti con il percorso formativo finalizzato all'acquisizione di detti titoli. La logica dell'apprendimento, in situazione di alternanza, deve essere strutturata in modo tale da consentire l'integrazione delle conoscenze e delle capacità acquisite sul lavoro con quelle apprese a seguito delle attività formative realizzate a cura dell'università.

In particolare, facendo riferimento, ad esempio, agli avvisi della Regione Piemonte, le *università*, in stretto raccordo con le imprese, devono: progettare e realizzare percorsi formativi e attività di tutoraggio rispondenti ai fabbisogni delle imprese interessate; riconoscere, in termini di CFU, l'attività formativa svolta presso le imprese; valutare ed attestare i CFU e le competenze acquisite in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il

titolo finale. Al *tutor universitario* è affidato il coordinamento generale delle attività previste dall'intero percorso formativo – in attuazione del Piano Formativo Individuale dell'apprendista -, nonché il sostegno all'apprendista sia nell'università che nell'impresa, operando in raccordo con il tutor aziendale. Il *tutor* universitario e quello aziendale devono cooperare in diversi ambiti: nella predisposizione, anche in accordo con l'*équipe* dei formatori e con i referenti aziendali, del Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio dell'apprendista; nella previsione di un sistema di monitoraggio per il controllo sullo stato di avanzamento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Formativo Individuale; nell'assistenza costante all'apprendista durante tutto il percorso.

La **presentazione delle domande** avviene prevalentemente secondo la modalità dello sportello aperto, attraverso un formulario predisposto dall'amministrazione regionale e reso disponibile sul portale regionale. La modulistica può essere redatta mediante l'utilizzo di appositi applicativi informatici on-line. L'istruttoria delle richieste di finanziamento è strutturata affinché venga garantita la massima celerità nella definizione del procedimento. Le richieste di finanziamento devono pervenire nei periodi indicati.

Negli avvisi regionali (ad esempio quelli della Regione Piemonte), in riferimento alla compilazione della modulistica, si pone massima attenzione ai seguenti aspetti: articolazione della formazione e/o del tutoraggio sia a cura dell'università che presso l'impresa (formazione individualizzata, in gruppo/i, FAD, auto-apprendimento, ecc.); ruolo e mansioni che l'apprendista sarà chiamato a svolgere in situazione lavorativa; ruolo e funzioni dell'ateneo/atenei e dell'impresa/imprese; modalità di verifica degli apprendimenti e valutazione delle competenze acquisite; ruolo e funzioni del *tutor* aziendale e di quello dell'università; modalità di monitoraggio *in itinere* sullo stato di avanzamento delle attività prevedendo, altresì, eventuali azioni correttive. Si sottolinea, inoltre, che le proposte progettuali devono evidenziare l'integrazione dei principi orizzontali previsti dai Regolamenti comunitari (ad esempio in riferimento al tema delle pari opportunità o allo sviluppo sostenibile) o essere rispondenti alle priorità regionali definite nell'atto di indirizzo. Per i percorsi di master e dottorato, assume particolare rilievo il sostegno alle iniziative finalizzate alla ricerca e all'innovazione per lo sviluppo economico della regione, volte all'acquisizione e alla sperimentazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti.

Per quanto riguarda le **modalità di finanziamento** e le **spese ammissibili**, alcuni avvisi, emanati dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Sicilia, prevedono il finanziamento della formazione attraverso il riconoscimento di un *voucher* (assegno formativo) all'apprendista. I *voucher* contribuiscono a finanziare l'iscrizione al corso e i servizi di tutoraggio universitario messi a disposizione per l'apprendista. I corsi accessibili con *voucher* sono esclusivamente quelli rientranti nell'offerta formativa regionale (Emilia Romagna) o nell'ambito di un catalogo (Veneto, Sicilia), che può essere anche interregionale specifico per l'alta formazione (Veneto).

Il seguente schema indica sinteticamente le voci di spesa ammissibili al finanziamento delle sperimentazioni (Piemonte con il FSE e Lombardia con fondi nazionali per laurea, master e dottorato), e le spese finanziabili tramite erogazione dei *voucher* (Veneto con il FSE per master e dottorati, Emilia Romagna prioritariamente con fondi nazionali per laurea e master, Sicilia con fondi nazionali per master).

Nel primo caso, le spese ammissibili variano nella tipologia, nei massimali nonché nelle durate (di progettazione, formazione specialistica, tutoring accademico e aziendale, ecc.). Tali spese sono riconducibili alle seguenti macro-tipologie: preparazione, realizzazione, direzione, controllo e amministrazione, costi indiretti e diffusione dei risultati di progetto.

*Schema 7 – Spese ammissibili per tipologia di percorsi oggetto degli avvisi/bandi*

Regioni	Spese ammissibili per tipologia di percorsi oggetto degli avvisi		
	Laurea	Master	Dottorato di ricerca
<b>Piemonte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione del Progetto didattico-organizzativo</li> <li>- Formazione specialistica a cura dell'università</li> <li>- Tutoring individualizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione</li> <li>- Formazione a cura dell'università</li> <li>- Tutoring individualizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione del percorso in apprendistato</li> <li>- Formazione specialistica</li> <li>- Tutoring individualizzato</li> <li>- Gestione della ricerca</li> </ul>
<b>Lombardia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione formativa e predisposizione del PFI di dettaglio</li> <li>- Formazione specialistica</li> <li>- Tutoraggio accademico individualizzato.</li> <li>- Servizi consulenziali specialistici (adempimenti amministrativo-gestionali e certificazione del contratto), riguardanti l'azienda partner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione a carico dell'università</li> <li>- Tutoraggio individualizzato a carico dell'università</li> <li>- Formazione ed accompagnamento dei tutor aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione specialistica</li> <li>- Formazione svolta all'estero o presso altre istituzioni formative: rimborso spese</li> <li>- Tutoraggio formativo individualizzato</li> <li>- Formazione ed accompagnamento dei tutor aziendali</li> </ul>
<b>Veneto</b>		L'importo del <b>voucher</b> è di natura forfettaria. Le spese di vitto, alloggio e trasferimento sono previste solo per la frequenza di un master realizzato in una Regione diversa da quella della sede operativa dell'azienda dove opererà l'apprendista e il Comune di localizzazione del corso sia pari o superiore a 150 KM	Il <b>voucher</b> , di natura forfettaria, è finalizzato a: coprire il costo dell'iscrizione al dottorato, assicurare la formazione, realizzare specifici momenti di incontro tra azienda e mondo accademico. coprire parte dei costi per la permanenza all'estero. L'importo massimo è pari a euro 2.500 per ogni apprendista, per ciascun semestre delle diverse annualità del percorso di dottorato
<b>Emilia Romagna</b>	Il <b>voucher</b> è finalizzato a rimborsare le spese sostenute per le tasse annuali di iscrizione; i servizi personalizzati erogati dall'università, il costo della garanzia fideiussoria a beneficio della Regione. L'importo massimo rimborsabile è pari a euro 5.000 per ogni annualità, per non oltre tre anni	Il <b>voucher</b> rimborsa le quote di partecipazione ai corsi per un importo non superiore a euro 6.000	Il <b>voucher</b> rimborsa le quote di partecipazione ai corsi per un importo non superiore a euro 2.500 per ogni annualità, fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, per un massimo di euro 7.500 per tre anni
<b>Sicilia</b>		Il parametro costo orario è pari a Euro 17 per ciascuna ora di "formazione universitaria" effettivamente fruita. Nel caso in cui la formazione universitaria sia superiore alle 400 ore previste, l'ammontare del <b>voucher</b> non potrà comunque essere superiore all'importo massimo di euro 6.800.	

I bandi prevedono esclusivamente il finanziamento di attività aggiuntive rispetto a quelle indicate negli ordinari corsi universitari. Tali attività devono essere finalizzate e connesse alle peculiarità del percorso in apprendistato e sotto il profilo delle metodologie didattiche utilizzate per gli insegnamenti e dei contenuti formativi, devono possedere un carattere innovativo e/o sperimentale. In riferimento a quest'ultimo aspetto, ad esempio, l'avviso della Regione Piemonte, nel caso dei percorsi in apprendistato finalizzati all'acquisizione del dottorato, considera tra le spese ammissibili al finanziamento specifiche azioni di ricerca riferibili a tre tipologie (fondamentale, applicata e rivolta alle PMI). Al fine di promuovere lo sviluppo delle PMI, anche in considerazione degli orientamenti indicati dalle politiche comunitarie e nazionali, per la ricerca applicata rivolta alle PMI sono previsti costi massimi di preparazione e durate di formazione specialistica e di tutoring individualizzato superiori a quelli definiti per le altre due tipologie di ricerca.

Per quanto riguarda il finanziamento tramite l'erogazione dei *voucher* o assegni formativi, questi sono finalizzati a rimborsare all'apprendista le spese di partecipazione ai corsi universitari (ad esempio, la tassa di iscrizione) o i contributi aggiuntivi relativi ai servizi personalizzati erogati dall'università, oppure sono diretti ad assicurare la formazione realizzata in cooperazione tra impresa e università o a coprire parte dei costi per la permanenza all'estero.

Gli avvisi sottolineano che la richiesta di assegnazione del *voucher* dovrà essere sottoscritta da università, impresa e apprendista (ad esempio, nel caso della Regione Veneto) e che il *voucher* potrà essere erogato direttamente all'Ateneo, in nome e per conto dell'apprendista, previa delega dello stesso (ad esempio, nel caso della Regione Emilia Romagna).

A supporto della progettazione e realizzazione dei percorsi in apprendistato per l'alta formazione, gli avvisi finanziano anche **azioni di sostegno all'apprendimento** e/o **azioni di sistema** finalizzate a promuovere: la diffusione, presso le imprese e il sistema universitario regionale, della conoscenza del mutato quadro normativo in materia di apprendistato; lo sviluppo delle competenze necessarie per realizzare un miglior raccordo (orientamento alla domanda) tra offerta formativa e fabbisogni delle imprese; i contatti (*matching*) tra imprese e studenti universitari volti all'attivazione di nuove assunzioni; la corretta gestione da parte delle imprese dell'istituto contrattuale.

In particolare, gli avvisi della Regione Veneto indicano attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendali dedicati.

Le azioni di sistema, nel caso della Regione Lombardia, prevedono:

- contributi ai servizi universitari di *placement* per le attività di informazione, promozione, orientamento e preselezione rivolte agli studenti, finalizzate all'inserimento professionale;
- contributi per le attività di tutoraggio aziendale per le imprese.

I bandi della Regione Piemonte prevedono invece azioni di sistema finalizzate a sostenere la *governance* e la valutazione delle attività di apprendistato.

Infine per quanto riguarda gli **incentivi**, questi sono finalizzati a favorire l'avvio dei percorsi di apprendistato e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Nella P.A. di Trento, per il diploma di tecnico superiore, al datore di lavoro che assume in apprendistato, durante il primo anno o all'inizio del secondo anno, può essere concesso un contributo fino a € 4.000,00.

In Emilia Romagna per i diversi percorsi formativi sono previsti incentivi alle imprese per l'assunzione dei giovani con contratto di apprendistato, il cui valore è commisurato alle ore di formazione formale complessive previste per le diverse tipologie di percorsi formativi e alle caratteristiche di genere. In particolare, per le lauree con 720 ore si prevedono 4.440,00 euro per l'assunzione di apprendisti uomini e 5.040,00 euro per apprendiste donne, per i master con un monte ore di 980 ore, vengono stanziati 4.960,00 euro per l'assunzione di apprendisti uomini e 5.560,00 euro per apprendiste donne, per i dottorati di ricerca con 360 ore, si prevedono 3.720,00 euro per l'assunzione di apprendisti uomini e 4.320,00 euro per apprendiste donne.

In Sicilia sono previsti incentivi finanziari regionali e/o meccanismi di pubblico riconoscimento della responsabilità sociale d'impresa e incentivi agli apprendisti per la partecipazione alle attività formative previste nei PFI. Tali incentivazioni sono finalizzate sia all'avvio dei percorsi di apprendistato, sia a favorire la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Fra gli incentivi promossi a livello nazionale, occorre segnalare che il Ministero del Lavoro ha affidato alla propria agenzia tecnica ItaliaLavoro la realizzazione di un intervento finalizzato a incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca all'interno del programma *Formazione e Innovazione per l'Occupazione "Scuola&Università"*. Il programma – che conta su una disponibilità finanziaria di 1 milione 560 mila euro - prevede la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. L'elenco dei percorsi finanziabili di apprendistato alto consente l'acquisizione di tutti i titoli di studio, universitari (compreso il dottorato) e della formazione superiore (certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts) e diploma di tecnico superiore).

Le imprese riceveranno un contributo pari a:

- 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali

A partire dalla fine del 2012 e nel corso del 2013, nell'ambito del **Programma F1xO S&U - Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università** sono state ammesse al contributo 145 aziende, per altrettanti percorsi di apprendistato di alta formazione, di cui 14 con assunzione a tempo parziale.

### ***2.4.3 Focus: l'apprendistato di alta formazione in Lombardia***

L'approvazione del d.lgs. 167/2011, di fatto, non ha mutato l'impianto del sistema di apprendistato per l'alta formazione presente in Lombardia. In continuità con le precedenti sperimentazioni realizzate sul territorio in attuazione della normativa previgente<sup>2</sup>, la Regione Lombardia ha siglato nel mese di ottobre 2011 il primo<sup>3</sup> “Accordo con le Università lombarde per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011”. Con tale iniziativa, la Regione ha voluto sperimentare una strategia finalizzata all'allineamento delle scelte universitarie con il fabbisogno delle imprese e alla collaborazione tra le Università ed il sistema produttivo, attraverso l'adeguamento dell'offerta formativa alle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Nel mese di dicembre dello stesso anno, quindi, sono stati emanati due avvisi: uno relativo alla sperimentazione di percorsi di master e dottorati di ricerca<sup>4</sup>, l'altro per l'avvio di percorsi di laurea

---

<sup>2</sup> La Regione Lombardia, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003, ha siglato nel 2004 un Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha dato il via alla prima sperimentazione di percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio di specializzazione tecnica superiore o di master di 1° e 2° livello per apprendisti dai 18 ai 29 anni. L'iniziativa si è realizzata in due fasi, la prima nel 2005 e la seconda nel 2006, e ha visto la realizzazione di 7 percorsi di IFTS, 2 corsi di alta formazione post-diploma per tecnici superiori, 12 master di I livello e 1 master di II livello e la partecipazione di 377 apprendisti. L'esperienza in Lombardia è proseguita con una seconda sperimentazione, avviata nel 2010, con la realizzazione di ulteriori percorsi in alta formazione.

<sup>3</sup> Nei mesi di marzo e luglio 2013 la Regione Lombardia ha stipulato nuovi “Accordi per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e dell'art. 3 della l. R. 18 aprile 2012 n° 7”, che hanno visto una sempre più ampia partecipazione dei diversi attori coinvolti nei percorsi di apprendistato in alta formazione.

<sup>4</sup> Cfr. D.G.R. n. 12415 del 15/12/2011.



in esercizio di apprendistato<sup>5</sup>. La risposta degli Atenei è stata positiva; un primo bilancio delle attività realizzate nel territorio lombardo sono sintetizzate nello schema seguente.

*Schema 8 – Percorsi di apprendistato in alta formazione finanziati dalla Regione Lombardia*

Bandi	Attività finanziate		
	N. percorsi	N. apprendisti coinvolti	N. imprese coinvolte
Master di I e II livello	6	100	35
Dottorati di ricerca	17	17	5
Lauree triennale e magistrale	8	8	6
Totale	31	125	46

Fonte: Regione Lombardia - dati aggiornati al 30 settembre 2013.

In quasi 2 anni di sperimentazione la regione Lombardia ha finanziato 31 percorsi di apprendistato di alta formazione: 6 master di I e II livello, 17 dottorati di ricerca e 8 lauree; a cui hanno partecipato 125 apprendisti assunti in 46 imprese. Svariati sono gli Istituti formativi che hanno voluto confrontarsi con le diverse tipologie di percorsi e su differenti ambiti disciplinari.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha avviato un percorso di master in scienze umanistiche-sociali, che ha visto il coinvolgimento delle Cooperative; i restanti master sono gestiti da due consorzi universitari (MIP e CEFRIEL S.cons.r.l.) e concernono discipline scientifiche e manageriali.

I dottorati, afferenti le discipline tecnico-scientifiche, vedono il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Brescia (2 percorsi) e del Politecnico di Milano (1 percorso), mentre l'Università degli Studi di Bergamo ha avviato, in collaborazione con due Associazioni che hanno assunto gli apprendisti-dottorandi, 14 progetti di dottorato nel settore delle Scienze dell'educazione.

I percorsi di laurea, invece, sono stati promossi ed avviati dalle Università degli Studi di Bergamo, di Milano-Bicocca e dell'Insubria e dal Politecnico di Milano, tutti in materie tecnico-scientifiche.

Le Università giocano un ruolo prioritario nelle fasi di promozione, progettazione e realizzazione dei percorsi di apprendistato. Ciascuna di queste fasi vede il coinvolgimento attivo delle imprese. In particolare, gli Atenei svolgono attività di *matching* tra i candidati con i requisiti previsti dall'avviso pubblico regionale e le imprese interessate ad assumere, progettano ed attivano percorsi formativi e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese e co-attuati con le stesse, riconoscono in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro, valutano ed attestano i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale.

Il raccordo costante tra impresa e università, regolato nell'ambito di una convenzione<sup>6</sup>, è fondamentale per rendere efficace l'alternanza tra momenti di formazione formale, la formazione in azienda e il lavoro. Il processo di apprendimento è strutturato in modo tale da consentire l'integrazione delle conoscenze e delle capacità acquisite sul lavoro con quelle apprese a seguito

<sup>5</sup> Cfr. D.G.R. N. 12412 del 15/12/2011.

<sup>6</sup> L'impresa sottoscrittrice della convenzione si configura a tutti gli effetti come partner del progetto, in un rapporto con l'Università assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'Università rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale.

delle attività formative realizzate a cura dell'Università. In questo processo, assume rilievo primario la funzione di accompagnamento e sostegno del percorso dell'apprendista affidata sia al tutor accademico sia al tutor aziendale.

Nell'ambito del processo di implementazione dei percorsi in alto apprendistato, la Regione Lombardia svolge un ruolo di indirizzo e controllo, adottando un sistema di *governance* che si avvale anche di una Cabina di regia con il compito di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l'andamento dei percorsi in apprendistato. La Cabina indirizza anche le attività di promozione del contratto di apprendistato in l'alta formazione presso le imprese e i sistemi di imprese, nonché quelle di raccordo fra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e i servizi specifici a sostegno dei percorsi in apprendistato. All'interno di questo organismo, costituito da un rappresentante per ogni soggetto firmatario dell'Accordo, la Regione, svolge funzioni di presidenza e coordinamento.

#### ***2.4.4 Focus: l'apprendistato di alta formazione in Piemonte***

La Regione Piemonte è stata tra la prima in Italia ad attivare, nell'ambito del progetto sperimentale del Ministero del lavoro, un'offerta formativa di alta formazione per l'acquisizione di titoli di studio universitari in apprendistato. La sperimentazione avviata dal 2004 sino al 2009 ha riguardato soprattutto i percorsi di master di I e II livello (16 master e 1 corso di laurea specialistica) ed ha coinvolto circa 200 apprendisti e 90 imprese. I risultati ottenuti sono stati valutati positivamente in relazione alla percentuale media di acquisizione dei titoli di studio, pari al 95%, e alla quota di trasformazione del contratto di apprendistato, prossima al 100%.

Il successo della sperimentazione ha indotto la Regione a proseguire l'esperienza di apprendistato in alta formazione, impostando la programmazione 2010-2014 in continuità con l'impianto metodologico e gestionale testato nella precedente sperimentazione. Con determinazione dirigenziale n. 38 del 27/01/2012, la Regione ha previsto di attivare, oltre ai master e ai dottorati di ricerca, anche percorsi in alto apprendistato finalizzati al conseguimento di lauree triennali e magistrali.

Tra il 2010 e il 2013 la Regione Piemonte ha attivato 54 percorsi di apprendistato in alta formazione, di cui 26 di master, 20 di dottorato di ricerca e 8 di laurea, che hanno coinvolto complessivamente 399 apprendisti e 181 imprese. Per quanto riguarda la classe dimensionale delle imprese, risultano maggiormente rappresentate le aziende di piccole dimensioni (circa il 34% del totale), che sono prevalenti nei percorsi di master; a seguire le aziende di grandi dimensioni (circa il 23%), che sono la maggioranza nei percorsi di dottorato e, a poca distanza, le micro imprese (circa il 22%) e le aziende di medie dimensioni (21% circa). I soggetti attuatori sono il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino.

**Schema 9 – Percorsi di apprendistato in alta formazione finanziati dalla Regione Piemonte**

<b>Tipologia percorsi</b>	<b>N. percorsi</b>	<b>N. apprendisti coinvolti</b>	<b>N. imprese coinvolte</b>
Mater universitario di I e II livello	26	371	157
Dottore di ricerca	20	20	17
Lauree triennale e magistrale	8	8	7
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>399</b>	<b>181</b>

Fonte: Regione Piemonte – dati aggiornati a novembre 2013.

La Regione Piemonte ha svolto un forte ruolo di governance per lo sviluppo del sistema di alta formazione in apprendistato, attivando un processo di condivisione con le Parti sociali e gli Atenei degli obiettivi strategici e delle modalità organizzative per ciascuna tipologia di percorso formativo da attivare. Questo processo ha portato alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra la Regione, le Parti sociali e le Istituzioni formative che hanno stabilito:

- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per i diversi titoli di studio. La formazione deve essere erogata lungo l'intero arco di durata del contratto fino al conseguimento dei crediti necessari all'acquisizione del titolo universitario; l'articolazione dei percorsi formativi è differenziata in relazione ai CFU in ingresso ed è descritta nei PFI che costituiscono parte integrante del contratto;
- per i percorsi di laurea e di dottorato di ricerca, l'erogazione di servizi formativi e di tutoraggio accademico "addizionali" rispetto a quanto offerto nei percorsi ordinari;
- l'impegno delle imprese ad assicurare la necessaria formazione interna e a rendere disponibili adeguati strumenti e professionalità al fine di favorire l'integrazione impresa-università. Le istituzioni universitarie sovrintendono il processo e attestano in ingresso, in itinere e in uscita le esperienze formative professionali realizzate in azienda, attribuendone un valore in CFU e certificando le competenze raggiunte.

Nel modello piemontese di apprendistato di alta formazione assume un ruolo centrale la collaborazione tra impresa e Istituzione formativa, considerata indispensabile per l'erogazione della formazione formale. Infatti, entrambi i soggetti partecipano, con pari dignità, al conseguimento del titolo di studio da parte del giovane. Il processo di interazione tra Università e impresa si sviluppa in tutte le fasi di preparazione e realizzazione del percorso formativo e riguarda: la definizione del modello organizzativo, l'elaborazione del Piano formativo individuale, l'erogazione delle attività formative e la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista.

#### **2.4.5 Focus: l'apprendistato di alta formazione in Emilia Romagna**

Per regolamentare l'apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 5 del TUA, la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto il 19 giugno 2012 tre Protocolli d'Intesa con le Università e le Parti sociali, che definiscono i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, di master di primo e di secondo livello e di dottore di ricerca.

Attraverso la sottoscrizione di tali Protocolli e l'emanazione di successive delibere<sup>7</sup> di Giunta regionale, la Regione ha confermato l'impianto in vigore prima dell'emanazione del TUA per il conseguimento dei titoli di master universitari di I° e II° livello e di dottorato di ricerca<sup>8</sup>; ed ha disciplinato per la prima volta l'acquisizione della laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.

In una prima fase, per dare continuità all'offerta formativa regionale destinata agli apprendisti in alta formazione, è stata prorogata l'offerta formativa regionale costituita ai sensi del d.lgs. 276/2003<sup>9</sup> in quanto conforme alla disciplina vigente.

Nel mese di luglio 2012 sono stati approvati gli Avvisi e le modalità di acquisizione dell'offerta formativa, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher). Gli Avvisi si configurano come "aperti" e quindi sono costantemente aggiornati con le proposte presentate dagli Atenei.

La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher (assegno formativo) all'apprendista differenziato a seconda del titolo da conseguire. Il voucher contribuisce a finanziare l'iscrizione al corso e i servizi di tutoraggio universitario messi a disposizione per l'apprendista<sup>10</sup>. Sono inoltre previsti, in attuazione del Piano straordinario per l'occupazione dei giovani (DGR 412/2012), incentivi alle imprese che assumono giovani con contratto di apprendistato di alta formazione<sup>11</sup>.

Il modello di intervento è fondato sulla collaborazione tra Università e azienda per la definizione del Piano formativo individuale e per la realizzazione delle attività di formazione formale, nonché sul reciproco riconoscimento della formazione formale svolta dall'Ateneo e dall'azienda. Tale riconoscimento si realizza mediante l'attribuzione all'apprendista di permessi aziendale retribuiti per la frequenza delle lezioni universitarie e di Crediti Formativi Universitari per la formazione formale realizzata in azienda.

La Regione svolge, inoltre, un ruolo di coordinamento e mediazione tra le diverse parti interessate, realizzando incontri con i soggetti socio-economici a livello regionale e locale, con i referenti delle Università e delle imprese, per illustrare l'importanza della progettazione del percorso formativo dell'apprendista e del piano formativo. Particolare attenzione è stata riservata alla comunicazione web sul sito regionale dell'apprendistato, dove è presente una guida informativa specifica destinata agli Atenei, alle aziende e agli apprendisti per facilitare l'accesso al contratto di apprendistato di

---

<sup>7</sup> Delibere di Giunta regionale n. 775/2012 e n. 860/2012.

<sup>8</sup> Legge regionale n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro"; DGR n.63/2011 "Approvazione modalità di acquisizione dell'offerta formativa di Master Universitario di 1 livello in apprendistato di alta formazione"; DGR n. 338/2011 "Approvazione modalità di acquisizione dell'offerta formativa di Master Universitario di 2 livello in apprendistato di alta formazione"; DGR n. 1428/2011 "Approvazione Avviso e modalità di acquisizione dell'offerta formativa per l'acquisizione del titolo di Dottorato di ricerca in alta formazione".

<sup>9</sup> DGR. n.63/2011 DGR. n.338/2011, DGR. n.1428/2011.

<sup>10</sup> Per il conseguimento del titolo di laurea, l'importo è fino ad un massimo di 5.000 euro annui, per non oltre tre anni, di cui per un importo massimo pari o comunque non superiore a 2.500 euro per i servizi formativi forniti dall'ateneo; per il conseguimento del titolo di master è fino ad un massimo di 6.000 euro; per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è di 2.500 euro annui per un massimo di 7.500 euro in tre anni.

<sup>11</sup> L'importo dell'incentivo (stabilito dalla Delibera di GR n. 775/2012) varia a seconda del titolo da conseguire: nel caso di dottorato di ricerca l'importo è di 3.720 euro per l'assunzione di apprendisti maschi e di 4.320 euro per apprendisti femmine; per i master sono previsti 4.960 euro per l'assunzione di apprendisti maschi e 5.560 euro per apprendisti femmine; per la laurea l'importo è di 4.440 euro per l'assunzione di apprendisti maschi e di 5.040 euro per apprendisti femmine.

alta formazione. Si stanno inoltre realizzando delle iniziative a livello locale, rivolte ad operatori dei Centri per l'impiego.

L'offerta formativa regionale di corsi universitari per l'acquisizione di titoli di studio in apprendistato di alta formazione è raccolta in appositi cataloghi presenti sul sito regionale dedicato all'apprendistato. Le Università emiliane, firmatarie dei Protocolli, presentano un'offerta formativa relativa alle tre tipologie di titoli di studio. Ad oggi sono 12 i corsi di master inseriti nel catalogo, 61 i dottorati di ricerca e 39 i percorsi di laurea. Dai dati forniti dalla Regione, risulta che nel 2013 sono stati coinvolti in apprendistato di alta formazione e ricerca 74 apprendisti, 7 dei quali inseriti nei percorsi di laurea, 41 in quelli di Master e 26 nei percorsi di dottorato.

#### ***2.4.6 Le prime regolamentazioni dell'apprendistato di ricerca***

Dagli Accordi esaminati risulta che soltanto la P. A. di Trento e la Regione Marche hanno disciplinato il contratto di apprendistato di ricerca per l'assunzione di giovani diplomati o laureati.

Nella P. A. di Trento la durata di questo tipo di apprendistato è di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso di valutazione positiva di un progetto di internazionalizzazione presentato dall'impresa che ha attivato il contratto di apprendistato di ricerca, ai sensi dell'art. 24 comma 1 bis della legge provinciale 6/99. Diversa la durata prevista per la Regione Marche, che va da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni. In ogni caso, la componente formativa del contratto termina a seguito del conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca previsti nel PFI e della restituzione del rapporto finale di ricerca.

La P.A. di Trento identifica nelle aziende i soggetti che possono attivare questa tipologia di contratto di apprendistato per realizzare progetti di ricerca finanziati con fondi propri o con risorse provinciali, nazionali ed europee. L'azienda si impegna ad assicurare una formazione interna non inferiore a 320 ore annue. La formazione può essere erogata mediante affiancamento dell'apprendista da parte del responsabile di ricerca dell'azienda, identificato come tutor aziendale, e/o attraverso esperti esterni, anche ricorrendo ai servizi erogati da Enti di ricerca pubblici o privati. La Provincia, per il tramite dell'Agenzia del Lavoro, erogherà finanziamenti alle aziende, per le loro attività formative, nella misura di € 2000,00 l'anno, per i primi 2 anni, se l'apprendista è di sesso maschile e di € 2.5000,00 l'anno, per i primi 2 anni, se l'apprendista è di sesso femminile.

Per quanto riguarda l'apprendistato di ricerca, la Provincia Autonoma di Trento è al momento l'unica ad avere dato attuazione, mediante l'adozione di procedure che non prevedono l'emanazione di avvisi, a questa tipologia prevista dall'art. 5 del TUA.

Nella regione Marche, invece, è previsto un stretto raccordo tra l'impresa che assume l'apprendista e l'istituzione formativa o di ricerca, che si fa garante della parte didattica e scientifica del progetto. L'istituzione formativa o di ricerca e l'impresa si impegnano ad individuare le modalità più efficaci per erogare all'apprendista sia la formazione di tipo trasversale, sia la formazione specialistica/professionalizzante, e garantire un adeguato supporto di tutoraggio. In questo caso, diversamente dalla P.A. di Trento, non viene indicato un monte ore di formazione da erogare. Gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca sono condivisi dall'impresa e dall'istituzione formativa o di ricerca e sono riportati nel Piano Formativo Individuale

dell'apprendista. Nel PFI vengono descritti i contenuti dell'azione formativa e di supporto formativo, metodologico e strumentale necessari all'apprendista per la realizzazione del progetto. Al termine dell'attività di ricerca l'apprendista, coadiuvato dal tutor aziendale e da quello formativo, redige un rapporto finale che deve contenere: gli obiettivi della ricerca, le metodologie applicate, le pubblicazioni, i rapporti, i brevetti, ecc. e l'esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall'apprendista. Le competenze acquisite dagli apprendisti al termine del percorso formativo potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, in corso di attivazione da parte della Regione Marche. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, l'istituzione formativa ne attesta gli eventuali crediti formativi maturati, anche per la parte svolta presso l'impresa. I crediti attestati potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Infine, si segnala l'Accordo sottoscritto il 14 maggio 2013 da Assolombarda con le Associazioni territoriali di rappresentanza dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil. Obiettivo dell'Accordo è la promozione presso le imprese, le Università, gli istituti tecnici superiori e i centri di ricerca delle opportunità offerte dal contratto di apprendistato di ricerca. A questo scopo, le parti firmatarie avviano una sperimentazione in materia di apprendistato di ricerca e, in questo ambito, definiscono i criteri da adottare per l'attivazione del relativo contratto. In particolare l'Accordo stabilisce che le convenzioni stipulate dalle aziende con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca dovranno contenere i seguenti elementi: contenuti formativi, profili professionali (il riferimento per l'individuazione della qualifica professionale ai fini contrattuali è rappresentato dal CCNL applicato dall'impresa), durata (non superiore ai 36 mesi e comunque commisurata all'entità della ricerca), inquadramento (l'apprendista sarà inquadrato per i primi 12 mesi due livelli sotto quello di destinazione finale, per i successivi 12 mesi un livello sotto quello di destinazione finale, per il restante periodo la retribuzione è quella prevista per il livello di destinazione finale). In ogni caso si specifica che queste indicazioni rivestono carattere di cedevolezza rispetto a quanto eventualmente disposto dai CCNL di categoria. La Commissione tecnica paritetica<sup>12</sup>, composta da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dell'Assolombarda e 3 di Cgil, Cisl, Uil di Milano, avrà il compito di individuare i percorsi per attivare convenzioni, di condividere i progetti proposti dalle imprese in collaborazione con gli enti di ricerca e di seguire l'attuazione della sperimentazione, così da favorire il trasferimento dei risultati raggiunti alle parti firmatarie, nonché alla contrattazione di primo livello per la messa a regime dell'istituto.

---

<sup>12</sup> Costituita in base all'Accordo sottoscritto da Assolombarda, Cgil, Cisl, Uil, del 18 dicembre 2001.